



# Custodia cautelare sotto inchiesta!

Per ciò che concerne differenti situazioni, le manette non scatteranno più con la facilità di un tempo dato che per arrestare persone indagate i pubblici ministeri si dovranno attenere a precise condizioni. Le misure cautelari, ad esempio, potranno essere disposte solo quando le esigenze di tutelare la "bontà" delle prove sarà dimostrata dalla chiarezza inequivocabile dei fatti. In caso contrario, l'ordinanza è destinata a subire l'annullamento. Il magistrato che chiederà l'arresto dovrà fornire al giudice per le indagini preliminari, oltre alle carte comprovanti le accuse, ogni elemento in suo possesso in grado di essere utilizzato a difesa dell'imputato. Sarà, poi, compito dello stesso GIP e non del PM procedere all'interrogatorio dell'inda-

**G**li avvocati applaudono e i giudici storcono il naso. Gli uni affermano: "Finalmente si è posto un freno alla cultura delle manette, drammaticamente accentratasi in questi ultimi anni". Gli altri criticano il fatto che: "La legge non è accompagnata da uno sforzo organico delle Istituzioni volto a creare strumenti a difesa della lega-

lità, diversi e alternativi rispetto a quelli che si sono depotenziati". Motivo della polemica è l'approvazione, da parte delle Camere, delle nuove norme sulla custodia cautelare che, d'ora in poi, saranno legge dello Stato. La nuova normativa limiterà la custodia cautelare esclusivamente ai reati di mafia e a quelli punibili con almeno quattro anni di reclusione.

gato, entro 48 ore dal suo arresto a differenza della precedente legge che prevedeva un termine fissato a cinque giorni. Rientrerà ancora nelle competenze del pubblico ministero richiedere misure cautelari nei confronti di indagati per reati contro la pubblica Amministrazione ma, grazie al limite di quattro anni, gli inquisiti per corruzione (reato punito con tre anni di detenzione) avranno l'opportunità di evitare le manette. Gli indagati per concussione, invece, rimarranno "una categoria a rischio" in quanto la pena prevista supera abbondantemente i quattro anni. Chi ha commesso un reato punibile con più di tre anni ma meno di quattro di reclusione potrà ottenere gli arresti domiciliari. Per esigenze probatorie, poi, la custodia cautelare in carcere sarà limitata ad un massimo di 30 giorni, prorogabili a 90, ad eccezione dei reati di mafia e di quelli per i quali occorrono rogatorie internazionali. La nuova legge modifica l'articolo 371 bis del codice di procedura penale, voluto dal giudice Giovanni Falcone, che lascia al pubblico ministero la facoltà di spedire in galera un imputato che fornisce false dichiarazioni al magistrato. A differenza di quanto accadeva prima, l'arresto sarà rinviato al termine del processo. Per arriva-

**E' scontro aperto tra avvocati e giudici sulla drammatica situazione delle manette facili a cui i primi vogliono porre un freno mentre i secondi vorrebbero si discutesse prima di drastici cambiamenti che porrebbero grandi limitazioni all'attività di polizia giudiziaria.**



re al segreto che protegge il registro degli indagati, esso sarà limitato a casi particolari, motivati dal pubblico ministero. Per concludere, i limiti della carcerazione preventiva subiranno un regresso dai venti anni, previsti dalla legislazione precedente, a nove anni in attesa della sentenza definitiva. A questo proposito l'avvocato Nino Marazzitta, penalista di fama e difensore di imputati eccellenti di innumerevoli processi, spiega soddisfatto che la nuova legge sulla custodia cautelare costituisce un'inversione di tendenza rispetto alla cultura delle manette facili. Il provvedimento offre maggiori garanzie all' indagato anche se si rivela non del tutto soddisfacente sotto l'aspetto tecnico-giuridico e della tutela delle garanzie del cittadino. E' l'applicazione del provvedimento ciò che decide la validità o meno di una legge, fermo restando che la stessa si troverebbe ad essere esercitata in un clima caratterizzato da provvedimenti di arresto troppo spesso sbrigativi. Il GIP, in altre parole, stando ai dettami di questo particolare tipo di cultura, dovrebbe comunque compiacere il pubblico ministero contro l'imputato. In questo caso sarebbe vanificato qualunque tipo di provvedimento "garantista", anche il più sofisticato. Laddove, invece, si regi-

strasse una presa di coscienza dei valori costituzionali e fondamentali delle garanzie, il provvedimento in oggetto potrebbe essere applicato così come si presenta. A sua volta Pietro Giordano, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Caltanissetta, fornisce una chiave di lettura sostanzialmente politica della nuova legge sulla custodia cautelare che, a suo parere, potrebbe presentare aspetti quanto meno rischiosi. In un momento come l'attuale, in cui il pericolo di attentati contro magistrati in prima linea è notevolissimo e l'emergenza criminalità organizzata è tutt'altro che scomparsa, questa legge può avere un significato di normalizzazione, di affievolimento dell'impegno generale dello Stato nell'azione di contrasto nei confronti del grande crimine. In particolare modo, come sottolinea Giordano, è stata fatta scomparire del tutto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è ormai riservata esclusivamente al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il PM, inoltre, risulterebbe impossibilitato ad interrogare l'imputato prima dell'audizione di garanzia del GIP. A nostro parere, però, il nodo della questione sembrerebbe essere sostanzialmente un altro: l'affollamento delle carceri ed il numero smisurato dei detenuti in attesa di giudizio. Poco importa se questi ultimi sono anche coloro che sono stati condannati in primo grado ed in appello

e aspettano solamente il giudizio della Cassazione. Poco importa che al mantenimento di una persona in stato di custodia cautelare in carcere debbano concorrere, oltre al pubblico ministero che formula la richiesta, un giudice per le indagini preliminari che la accoglie, un Tribunale della Libertà ed una Corte di Cassazione che respingano le varie istanze di revoca, sostituzione, riesame ed ancora gli appelli ed i ricorsi vari. Non interessa neppure prendersi la briga di constatare i reati

per i quali lo stato di detenzione effettivamente permanente. La parola d'ordine, populisticamente, è: sfoltire le carceri. Anche perché, secondo quanto recita un nuovo Guinness dei Primati, lo stato di civiltà di un Paese si determina non in base al numero dei reati che si consumano entro i suoi confini ma al totale complessivo dei detenuti ospitati presso i propri istituti di pena.

*Maria Paola Langerano  
Francesco d'Ayala*

## I NUOVI TERMINI DELLA CUSTODIA CAUTELARE

- 1 La custodia cautelare in carcere è obbligatoria soltanto per i delitti di stampo mafioso. La segretazione delle indagini è estesa anche a delitti come l'omicidio, l'estorsione, il sequestro di persona, il terrorismo, il traffico d'armi e di stupefacenti. Per tutti gli altri reati il ricorso al carcere deve avvenire solo quando "non si considerino adeguate le misure alternative".
- 2 La nullità è dell'ordinanza del GIP ed è collegata ad un eventuale vizio di omissione di elementi acquisiti dal PM e dal difensore a favore dell'indagato.
- 3 E' il GIP il primo magistrato che dovrà interrogare la persona arrestata.
- 4 Il detenuto dovrà essere interrogato entro dieci giorni dal suo ingresso in carcere.
- 5 Gli interrogatori fuori udienza dei detenuti devono essere documentati con mezzi sonori o audiovisivi e "sommariamente verbalizzati".
- 6 Il difensore può presentare direttamente al giudice gli elementi di prova da lui raccolti.
- 7 Non sarà più arrestato in flagranza chi rifiuta o da false informazioni al PM (il massimo della pena è ridotto da 5 a 4 anni)
- 8 Il tetto massimo della carcerazione preventiva nel suo complesso (e per reati gravissimi) scende da 20 a 9 anni.